



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO  
Ufficio 2 - Relazioni Sindacali, organizzazione, sicurezza e salute dei lavoratori.

## **IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2016.**

In data 9 e 21 febbraio 2017 si sono riunite la delegazione di parte pubblica di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2015, e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non dirigente, debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

VISTO l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede – in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità (poi della salute) in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale – la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità (poi della salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

VISTO l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con dPCM, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo,

VISTO il dPCM 13 dicembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2006, con il quale, in esecuzione dell'art. 18 richiamato al punto precedente, il personale del Ministero della sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

CONSIDERATO che, con l'adozione del dPCM 13 dicembre 1993 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare delle sensibili differenze retributive tra gli appartenenti al ruolo sanitario e la altre categorie di personale in servizio presso il Ministero;

TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, norme – entrambe – finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della salute,

TENUTO CONTO, inoltre, che proprio in virtù di detti scopi perequativi nonché del vigente sistema di valutazione delle prestazioni del Ministero della salute si ritiene opportuno e confacente all'interesse dell'amministrazione collegare il compenso in parola alle percentuali di raggiungimento degli obiettivi degli uffici dirigenziali di appartenenza;

*den SP DP DDP*

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della salute, ivi incluso il personale in comando da altre amministrazioni con formale provvedimento;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo 2006/2009;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato" ed in particolare l'art. 6;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 7 agosto 2008, n. 133;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278, di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute".

VISTO i decreti ministeriali 8 luglio 2014, istitutivo del Segretariato generale, e 12 settembre 2014 recante la disciplina transitoria dell'assetto del Ministero della salute;

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

CONSIDERATO che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto 54184 del 2016, registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 2016 reg. CDC, fg 2363 per l'anno 2016 ha accertato le risorse comunicate dall'Amministrazione e riassegnato sul capitolo 4932 la somma di € 14.930.775 per le finalità di cui all'art. 7 della legge 362/1999;

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 2015 che ha costituito la delegazione di parte pubblica per la contrattazione integrativa a livello di amministrazione ed ha assegnato la presidenza della medesima al Direttore della Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio;

## CONVENGONO

### Art. 1

Per i motivi in premessa e considerati in particolare, gli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 49 del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico oggetto del presente accordo l'importo necessario per la corresponsione al personale non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria di compensi idonei anche ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso il Ministero della salute, al fine di ridurre i differenziali retributivi scaturiti dall'applicazione del citato dPCM del 13 dicembre 1995.

### Art. 2

Il compenso, ai fini di una tendenziale equiparazione del trattamento retributivo di fatto sarà corrisposto a tutto il personale non dirigenziale del Ministero della salute di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, al personale di altre amministrazioni in comando presso il Ministero della salute con formale provvedimento.

### Art. 3

Il compenso sarà corrisposto, in base alla posizione economica, tenendo conto della modernizzazione dei processi e del miglioramento qualitativo dell'organizzazione. In linea con le



nuove disposizioni normative si terrà conto della partecipazione del personale al raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle singole strutture di appartenenza.

In particolare le parti convengono di destinare il compenso in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi prestazionali delle strutture di appartenenza.

Il compenso teorico spettante, effettuate le eventuali riduzioni di cui al successivo art. 4, sarà corrisposto nelle seguenti percentuali:

- 100% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 80% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra l'80% e l'84% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 70% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 70% e il 79% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 60% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 60% e il 69% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- 50% del compenso qualora l'Ufficio di livello dirigenziale non generale di appartenenza abbia raggiunto tra il 50% e il 59% degli obiettivi prestazionali assegnati;
- Non sarà corrisposto alcun compenso in caso di raggiungimento degli obiettivi in misura inferiore al 50%.

Art. 4

L'emolumento sarà corrisposto in relazione alla data di assunzione o di comando per gli assunti e i comandati "in" in corso di anno, alla data di cessazione dal servizio o di comando per il personale cessato o comandato "out", alla percentuale di prestazione lavorativa fornita dal personale in regime di *part-time*, alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale, nel rispetto delle finalità di armonizzazione delle disposizioni richiamate. Per il personale comunque operante presso il Ministero della salute, l'emolumento sarà compensato, ai fini del rispetto del principio di armonizzazione, con altri compensi aggiuntivi previsti da norme speciali e percepiti dalle amministrazioni di appartenenza.

Art. 5

Le parti convengono inoltre che eventuali somme residue dei singoli anni saranno ridistribuite secondo i criteri e le finalità del presente accordo.

Roma, 21 FEB. 2017

PER LE OO.SS.

FP/CGIL.....

CISL/FPS.....

UIL/PA.....

CONFSAL/UNSA.....

USB PI.....

PER LA PARTE PUBBLICA

.....

.....

.....  
FLP *Anna D'Amico*.....  
.....

FEDERAZIONE INTESA.....  
*Anna D'Amico*.....  
.....